

Regolamento

In conformità all'art. 9 degli statuti della Fondazione di libero passaggio Swiss Life (in seguito denominata fondazione) viene emanato il seguente regolamento:

Art 1. Apertura di conti di libero passaggio

La fondazione accetta i versamenti di istituzioni di previdenza operati a favore di contraenti della copertura previdenziale (di seguito denominati contraente della copertura previdenziale) che lasciano il proprio posto di lavoro presso un datore di lavoro affiliato a questa istituzione di previdenza prima che sussista un diritto di previdenza. Accetta anche i versamenti di altre istituzioni volti a mantenere la protezione previdenziale nonché di contraenti della copertura previdenziale nei casi previsti dalla legge.

Per ogni contraente della copertura previdenziale viene gestito un conto separato presso una banca di diritto svizzero (conto di libero passaggio). Il contraente della copertura previdenziale riceve a scadenza annuale un estratto relativo alla situazione del suo avere.

Art 2. Remunerazione

Il consiglio di fondazione stabilisce il tasso d'interesse alle condizioni vigenti sul mercato. Gli interessi vengono sempre accreditati al conto di libero passaggio alla fine dell'anno civile.

Art 3. Investimenti

Il consiglio di fondazione decide circa gli investimenti della fondazione e stabilisce le relative direttive d'investimento.

Art 4. Investimenti individuali del contraente della copertura previdenziale

Il contraente della copertura previdenziale può incaricare la fondazione di investire, interamente o parzialmente, il saldo del conto di libero passaggio in quote di gruppi d'investimento di fondazioni d'investimento, le quali in conformità al proprio regolamento collocano nel deposito titoli di una banca di diritto svizzero (deposito di libero passaggio). La fondazione può decidere liberamente se fissare un importo minimo per i collocamenti in quote di fondi nel quadro di una strategia d'investimento. La fondazione acquisisce le quote per conto del contraente della copertura previdenziale e li gestisce a suo nome. Gli investimenti sono composti in conformità agli art. 49 - 58 dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2).

Il contraente della copertura previdenziale può acquisire risp. restituire in ogni momento le quote di fondi. Il prezzo di emissione e di restituzione corrisponde al prezzo calcolato dalla fondazione d'investimento al giorno determinante per la valutazione. Il profitto dal riscatto di quote viene accreditato al conto di libero passaggio del contraente della copertura previdenziale.

Per la parte dell'avere di libero passaggio investita in quote di fondi non sussiste un diritto: né a una remunerazione minima, né al mantenimento del valore capitalizzato. Il contraente della copertura previdenziale si assume il rischio d'investimento.

Art 5. Trasferibilità dell'avere di previdenza

In conformità all'art. 12 dell'Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OLP) il contraente della copertura previdenziale può:

- a) apportare in ogni momento l'avere di previdenza in un'istituzione di previdenza;
- b) cambiare in ogni momento l'istituzione o la forma del mantenimento della protezione previdenziale.

Art 6. Versamento dell'avere di previdenza

Il contraente della copertura previdenziale ha il diritto di disporre dell'avere di previdenza al raggiungimento del limite d'età (età dell'AVS, al più presto cinque anni prima e al più tardi fino a cinque anni dopo).

È ammissibile il versamento anticipato dell'avere di previdenza se:

- a) il contraente della copertura previdenziale beneficia di una rendita d'invalidità completa dell'assicurazione federale per l'invalidità e il rischio d'invalidità non è assicurato a titolo addizionale;
- b) la domanda viene presentata da:
 - 1) un contraente della copertura previdenziale che lascia definitivamente la Svizzera. Resta riservato l'articolo 25 f Legge sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LFLP);
 - 2) un contraente della copertura previdenziale che inizia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria;
 - 3) un contraente della copertura previdenziale la cui prestazione d'uscita è inferiore al suo contributo annuo;



- 4) un contraente della copertura previdenziale che impiega il suo avere di previdenza per i seguenti scopi: acquisto e costruzione di una proprietà d'abitazioni ad uso proprio, partecipazione o rimborso di prestiti ipotecari a una tale proprietà d'abitazioni.

Per i versamenti in caso di contraenti della copertura previdenziale sposati o che vivono in un'unione domestica registrata, è necessario l'accordo scritto del coniuge o del partner registrato.

In caso di versamento dell'avere di previdenza la fondazione adempie l'obbligo fiscale relativo all'imposta preventiva, in quanto notifica la prestazione imponibile alle autorità fiscali, applicando per analogia l'art. 19 della Legge federale sull'imposta preventiva (LIP).

Spetta all'avente diritto legittimarsi nei confronti della fondazione, secondo le modalità da quest'ultima ritenute necessarie, fornire tutti i dati necessari per far valere il proprio diritto al versamento della prestazione di previdenza o dell'avere di previdenza nonché presentare i documenti e i mezzi di prova necessari. La fondazione è in ogni caso autorizzata a procedere a ulteriori chiarimenti. Essa può richiedere l'autenticazione ufficiale o notarile di firme e documenti.

Art 7. Prestazione di previdenza

In conformità agli artt. 13, 14 e 16 OLP la prestazione di previdenza è composta:

- a) del rispettivo avere di previdenza al raggiungimento del limite d'età;
- b) del rispettivo avere di previdenza in caso d'invalidità secondo l'art. 8 cpv. 2 lett. a del regolamento;
- c) del rispettivo avere di previdenza in caso di decesso.

Art 8. Versamento dell'avere di previdenza

L'avere di previdenza viene esclusivamente corrisposto sotto forma di capitale e giunge a scadenza 31 giorni dopo il ricevimento della domanda completa. L'ammontare dell'avere di previdenza corrisponde sempre al saldo del conto di libero passaggio.

Art 9. Cessione e costituzione in pegno

L'avere di previdenza non può essere né costituito in pegno né ceduto. Restano riservati l'art. 30b della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), l'art. 331d del Codice delle obbligazioni (CO) e gli artt. 8 e 9 dell'Ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA).

Art 10. Beneficiari

Sono ammesse quali beneficiarie le seguenti persone:

- a) in caso di vita il contraente della copertura previdenziale;
- b) in caso di decesso nell'ordine seguente:
 - 1) i superstiti conformemente agli artt. 19, 19a e 20 LPP;
 - 2) le persone fisiche assistite in misura preponderante dal contraente della copertura previdenziale o la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima durante i cinque anni precedenti il decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune;
 - 3) i figli del defunto che non adempiono i presupposti secondo l'art. 20 LPP, i genitori o i fratelli e le sorelle;
 - 4) gli altri eredi legittimi (salvo gli enti pubblici).

Il contraente della copertura previdenziale ha il diritto di precisare nel contratto i diritti dei beneficiari nonché di estendere il gruppo di persone in conformità alla lett. b cifra 1 aggiungendo persone conformemente alla cifra 2.

Se il contraente della copertura previdenziale non precisa i diritti dei beneficiari, la fondazione suddivide l'avere in parti uguali tra le varie persone, se vi sono diversi beneficiari di un medesimo gruppo.

Se, in caso di decesso, vengono definiti beneficiari, se viene modificata la loro successione o se vengono precisati i diritti, occorre utilizzare il formulario fornito dalla fondazione.

Le precisazioni indicate sul formulario e/o le modifiche vengono integrate nella ripartizione solo se la fondazione ne è stata informata al più tardi al momento del versamento del capitale di decesso.

Se la fondazione di libero passaggio non è stata informata dal contraente della copertura previdenziale in merito all'esistenza di un partner convivente, parte dal presupposto che non vi sia alcun partner convivente. La fondazione non è tenuta a cercare attivamente il partner convivente. Ciò vale, in particolare, per le persone fisiche assistite in misura considerevole dal contraente della copertura previdenziale nonché per le persone che devono provvedere al sostentamento di un figlio in comune.

Art 11. Responsabilità

Nei confronti del contraente della copertura previdenziale la fondazione non risponde delle conseguenze che risultano dalla mancata osservanza di obblighi legali, contrattuali e regolamentari da parte del contraente della copertura previdenziale.



Fondazione di libero passaggio Swiss Life

Art 12. Comunicazioni

Le comunicazioni al contraente della copertura previdenziale sono considerate inviate con validità giuridica se sono state trasmesse all'ultimo indirizzo indicato dal contraente della copertura previdenziale alla fondazione.

Art 13. Modifiche al regolamento

La fondazione è autorizzata a procedere di propria iniziativa a modifiche del presente regolamento. Queste modifiche devono essere comunicate alla competente autorità di vigilanza, ma non necessitano dell'approvazione di quest'ultima. Esse saranno comunicate in modo adeguato al contraente della copertura previdenziale. Rimangono riservate le modifiche delle disposizioni legali alla base del regolamento.

Art 14. Commissioni

Quale indennità per il proprio onere la fondazione può riscuotere commissioni da addebitare all'avere del conto. Il regolamento sulle commissioni viene notificato all'assicurato all'apertura del conto; la fondazione si riserva di modificare in ogni momento le proprie commissioni. L'attuale regolamento sulle commissioni può essere richiesto in qualsiasi momento presso la fondazione.

Art. 15 Diritto applicabile e foro competente

Si applica esclusivamente il diritto svizzero.

La valutazione di eventuali controversie rientra nella competenza esclusiva dei tribunali svizzeri.

Art 16. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021 e sostituisce l'attuale regolamento.

Zurigo, 1° gennaio 2021

